

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1412

**Cont. n. 1094/17/FO - Tribunale di Lecce – C. M. D. c/ Regione Puglia + Comune di Andrano + Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Presa d’atto della rinuncia all’azione e alle spese di lite e conseguente autorizzazione all’abbandono del giudizio.**

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, dott.ssa Claudia Pellicciari, e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore,

#### **PREMESSO CHE**

- Con riferimento al cont. n. 1094/17/FO, con ricorso notificato in data 04.12.2017 la sig.ra C. M. D. conveniva in giudizio (R.G. 12819/17) il Comune di Andrano, la Regione Puglia, nonché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di ottenere il pagamento di pretese differenze retributive e contributive maturate in virtù dell’assunto rapporto di lavoro subordinato, asseritamente intrattenuto “di fatto” con il citato Ente locale durante il periodo di servizio ivi prestato formalmente in qualità di lavoratrice socialmente utile;
- Con nota prot. n. AOO\_024/16132 del 14.12.2017 l’Avvocatura regionale trasmetteva il citato ricorso alla competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con richiesta di una relazione dettagliata sui fatti di causa onde valutare l’opportunità di un intervento in autotutela, ovvero della costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale in qualità di parte resistente. Sulla base delle argomentazioni svolte nel rapporto informativo, l’Amministrazione regionale, per il tramite del difensore incaricato, avv. Isabella Fornelli, si costituiva nel citato giudizio al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla controversia *de qua*, evidenziando l’assoluta estraneità della Regione Puglia rispetto al rapporto instaurato e proseguito nel tempo con il solo Comune di Andrano, risultando quest’ultimo l’esclusivo interlocutore della ricorrente, in quanto Ente attuatore del progetto di attività socialmente utile.
- Il Comune di Andrano informava l’Avv. Isabella Fornelli, con mail del 12.06.2018, della pendenza di intese transattive con la ricorrente, trasmettendo altresì la bozza dell’accordo;
- A seguito dell’inserimento, richiesto dalla difesa regionale, in tale bozza della rinuncia all’azione e non solo agli atti del giudizio nei confronti della Regione Puglia, con mail del 15.06.2018, il Comune di Andrano trasmetteva l’accordo conciliativo sottoscritto in sede sindacale con la ricorrente, contenente la rinuncia della stessa all’azione ed alle spese di giudizio nei confronti della Regione Puglia, nonché l’impegno della ricorrente medesima, nell’ipotesi di ripresa dell’azione, a convenire in giudizio il solo Ente locale;

#### **CONSIDERATO CHE**

L’intervenuta dichiarazione di rinuncia della ricorrente alla domanda ed all’azione avanzata anche nei confronti dell’Amministrazione regionale comporta *ex lege* l’estinzione del giudizio, con discendente venir meno dell’interesse a resistere nell’instaurato giudizio

#### **PROPONE**

- di prendere atto della rinuncia, da parte della ricorrente, all’azione e alle spese di lite nei confronti della Regione Puglia;
- di autorizzare l’avv. Isabella Fornelli, difensore dell’Amministrazione regionale nella citata causa, al conseguente abbandono del giudizio.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Per le motivazioni innanzi espresse, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. d), L.R. n. 7/1997.

**LA GIUNTA REGIONALE**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario amministrativo e del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di approvare le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di prendere atto della rinuncia della ricorrente all'azione e alle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione regionale resistente;
- di autorizzare l'Avv. Isabella Fornelli, legale dell'Ente nella citata causa, al conseguente abbandono del giudizio;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Promozione e tutela del lavoro per gli eventuali adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO